

**OGGETTO: CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE –
CONFERMA ESCLUSIONE DAL CANONE DI ALCUNE OCCUPAZIONI PERMANENTI
– ANNO 2010.-**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :

- il Capo II del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, reca la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, testualmente recita:
 1. *Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.*
 - 1-bis. *Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.*
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, così dispone:
 16. *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.omissis.....*
- l'art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che il Consiglio Comunale ha competenza, tra l'altro, relativamente alla istituzione ed all'ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazioni delle relative aliquote;
- l'art. 48 dello stesso D.lgs. 18/08/2000 n. 267 così dispone:
 1.omissis.....
 2. *La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.*
 3.omissis.....

DATO ATTO che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6-7-8 del 6-5-1994, esecutive ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento in materia di Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la classificazione delle aree soggette alla tassa e le tariffe applicabili, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 5 novembre 1993 n. 507;

CONSIDERATO che questo Ente è intenzionato ad escludere dal Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche tutte le occupazioni permanenti (lasciando comunque incluse le occupazioni relative ai sottoservizi e occupazioni aeree effettuate dalle Ditte di fornitura di servizi: Enel, Telecom, Cige-Asmea, ecc...) avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come sostituito dall'art. 31, comma 20, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448;

RILEVATO che in materia di agevolazioni ed esenzioni è prevista la possibilità per i Comuni di deliberare agevolazioni, sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 65, della Legge 28 dicembre 1995 n. 549 e dall'art. 17, comma 63, della Legge 15 maggio 1997 n. 127;

RITENUTO, conseguentemente, di **esonerare dal pagamento della Cosap tutte le occupazioni permanenti** (lasciando comunque incluse nella tassazione le occupazioni relative ai sottoservizi e occupazioni aeree effettuate dalle Ditte di fornitura di servizi: Enel, Telecom, Cige-Asmea, ecc...) e di lasciare inalterata anche la tassazione della Tosap per le occupazioni temporanee di qualsiasi genere;

VALUTATI, al riguardo, gli effetti sul raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario di bilancio, con riferimento alla esenzione di una parte di Cosap permanente, stimando in Euro 5.000,00 il gettito garantito tra Cosap permanente e Cosap temporanea;

UDITA la relazione dell'Assessore al bilancio;

VISTI:

- il D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- il D.lgs. 23 marzo 1998 n. 56;
- la Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- la Legge 28 dicembre 2001 n. 448;
- il vigente Regolamento in materia di Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'attestazione di cui all'art. 151 - 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

TUTTO ciò premesso;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

DI CONFERMARE per l'anno 2010 il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. 15-12-1997 nr.446, al posto della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

DI ESONERARE dal pagamento della Cosap tutte le occupazioni permanenti, con riferimento all'esercizio finanziario 2010, (lasciando comunque incluse nella tassazione le occupazioni relative ai sottoservizi e occupazioni aeree effettuate dalle Ditte di fornitura di servizi: Enel, Telecom, Cige-Asmea, ecc...);

DI MANTENERE inalterata la tassazione della Cosap per le occupazioni temporanee di qualsiasi genere, con riferimento all'esercizio finanziario 2010;

DI DISPORRE che il Servizio Fiscalità locale del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti;

DI CONFERMARE le tariffe per la Cosap già in vigore per la Tosap, come da prospetto allegato;

DI INVIARE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla intervenuta esecutività, così come prescritto dall'art. 57, comma 2, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

=====

T A R I F F E

COSAP 2010	Zona 1	Zona 2
Occupazione ordinaria sopra e sotto il suolo al mq.	12,30	8,60
Occupazioni con tende fisse al mq.	5,27	3,70
Passi carrabili al mq.	8,78	6,15
Occupazione ordinaria (temporanea) al mq.	0,72	0,51
Occupazione con tende “ ” al mq.	0,31	0,22
Occupazione per fiere e feste al mq.	1,03	0,72
Occupazione effettuata da ambulati e agricoltori-mq.	0,52	0,36
Occupazione per edilizia al mq. per 24 ore	1,03	0,36
Occupazione per manifestazioni politiche, sportive e culturali al mq.	0,21	0,15
Occupazione con condutture e cavidotti, per km. Lineare per anno solare.	180,76	129,11